

Comune di Fano



COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro Urbino

Settore 5° - Lavori Pubblici – U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti Tecnologici

Miglioramento e Arredo urbano delle intersezioni Urbane regolate a Rotatoria"

Progetto Esecutivo

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA Arch. Rita Carbonari

Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Ilenia Santini	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per Intervento di Miglioramento e Arredo Urbano delle intersezioni urbane regolate a Rotatorie CUP. E39J18000420004 GARA N. CIG.

Repubblica Italiana

L'anno 2018 questo giorno del mese di, io Dott.ssa Antonietta Renzi,
Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno
chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016;
- dott. Ing Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in
qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione
Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20.01.2018 e dell'art. 107, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sig , nato a il// e residente a via n,
codice fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di
, con sede in, come risulta dalla visura telematica del certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, agli atti del Comune di
Fano.
Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente
accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue: Premesso che:

- co	n deliberazione di Giunta Comunale ndel, veniva appr	ovato	il proge	tto
esec	utivo per il <mark>"Miglioramento e Arredo urbano delle intersezioni Stra</mark>	ıdali	regolate	а
Rota	atoria", redatto in data dicembre 2018 dal Arch. Rita Carbonari, dell'importo	comp	plessivo d	i€
74.9	99,92.			
L'in	nporto dei lavori ammonta ad € 75.000,00 e risulta ripartito come segue:			
A)	LAVORI			
al)	Lavori a misura (compresi oneri della sicurezza inclusi e manodopera pari ad € 10.829,47 art 23 c. 16 D.lgs 50/2016)	€ 69	.001,58	
a2)	A detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 1	.570,15	
a2)	Totale lavori in grado d'asta	€ 67	.431,43	
a2)	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00	
a3)	Lavori in economia	€	0,00	
	IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 69	0.001,58	
- la	spesa in questione è finanziata con imputazione con imputazione al capitolo		., impegn	0
n	;			
- (con determinazione a contrattare n. del a firma del Dirigente	Se	ttore Lavo	ori
Publ	olici, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei pr	esent	i lavori, d	a
effet	tuarsi mediante, ai sensi dell'art comma de	1 D.1§	gs.	
50/2	016 e s.m.i., da esperire con il criterio del di cui all'art, comm	na	del	
D.L	gs. n. 50/2016 ;			

- l'im	porto	com	plessivo	dell'ap	palto	è suddiviso	come	segue:

Lavori soggetti a ribasso	Imp			
Lavori a Misura: BASE D'ASTA	Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi	Oneri speciali di sicurezza		Importo complessivo appalto
€ 67.431,43 cui € 10.829,47 per costo manodopera	€ 1.570,15		€ 0,00	€ 69.001,58

- Responsabile unico del presente procedimento è l'Ing. Ilenia Santini - Dirigente del Settore
Urbanistica, che interviene in qualità di quanto stabilito dalla D.G. 276 del 27/06/2018, che ha
proceduto in dataalla validazione del progetto, a termini dell'art. 26, comma 6, lett. d) e
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Arch. Rita Carbonari, con Studio in Via San Marco 16
Fano PU;
- a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data, la migliore offerta è
risultata quella della Ditta, con sede in via , con il ribasso del%, come risulta
dal relativo verbale;
- il presente progetto è così codificato: CUP E39J18000420004 Gara CIG n.
;
- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC;
- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è
stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n, PAT INAIL n.
, Codice Ditta Cassa Edile);
- Attestazione qualificazione per la categoria OS3, classifica e certificazione ISO
,
- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste
tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno
dato esito negativo;
- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n del

del Dirigente Settore Lavori Pubblici, divenuta esecutiva il, si disponeva				
l'affidamento del presente appalto alla ditta, con sede in via				
, per l'importo contrattuale di €, di cui € per lavori				
a misura al netto del ribasso del,%, oltre a € per oneri per la sicurezza non				
soggetti a ribasso ed €per lavori in economia non soggetti a ribasso;				
- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata				
comunicata in data, Prot. n alle altre ditte concorrenti;				
- che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal e al				
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti con il codice n;				
- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il				
rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle				
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;				
- che ai fini del presente contratto, il sig quale legale rappresentante della ditta				
Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San				
Francesco d'Assisi n. 76.				
Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere				
e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti				
medesime convengono e stipulano quanto appresso:				
Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto				
Il Dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta,				
cede in appalto, alla ditta, con sede in via				
, d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito				
rappresentante, accetta i lavori di "Miglioramento e Arredo urbano delle intersezioni Urbane regolate a Rotatoria", in conformità al progetto indicato in premessa.				
L'importo totale contrattuale ammonta ad € (euro), di cui €				

per lavori a misura al netto del ribasso del%, oltre a € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- R.1 Relazione tecnico-descrittiva;
- R.2 Piano di sicurezza e coordinamento;
- A1. Allegato 1-Layout di cantiere
- R.3 Capitolato speciale d'appalto;
- R.4 Piano di manutenzione dell'opera;
- R.5 Cronoprogramma;
- R.6 Schema di contratto;
- R.9 Relazione descrittiva dell'opera;
- Tav. T.1 Rilievo e sezioni dello stato di fatto; Tav. T.2 -
- Tav. T.2 Planimetria e sezioni di progetto;
- Tav. T.4 Particolari costruttivi pavimentazioni, trincee drenanti, arredi;
- E.1 Elenco prezzi unitari;
- E.2 Computo metrico estimativo;
- E.3 Analisi prezzi;
- E.4 Quadro economico di progetto;
- E.5 Quadro di incidenza della manodopera
 - Delibera di Giunta n. del di approvazione del progetto esecutivo;
 - Determina a contrattare n. del del Dirigente Settore LLPP;
 - Verbale di gara ;

• Determinazione n. del del Dirigente Settore LLPP di aggiudicazione definitiva divenuta esecutiva in data;

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

Art. 4 - Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori in argomento verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento.

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro:
- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;
- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.
- l'obbligo di presentazione di tutte le certificazioni di qualità, delle schede tecniche e delle schede di montaggio delle strutture (pavimentazioni), a firma del produttore, secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, prima di procedere con l'ordine di acquisto del materiale stesso affinché possano essere valutate preventivamente e accettate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione appaltante. Non saranno accettate in questo caso autocertificazioni dell'impresa.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.------

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 143 del DPR 207/2010, previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95.

In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile – Pesaro competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/95, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.-----All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50%.

L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'Art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%. ------

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato. ------

Qualora sia stata erogata l'anticipazione (art. 28 del C.S.A.) ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi sull' importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede,per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori (art. 5 del presente contratto);

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa di Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore. ------

Art. 10 - Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 - Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai	sensi dell'art. 10	03, comma 1,	del D.Lgs n.50 del 18 apr	ile 2016, ha prestato
cauzione definitiv	va dell'importo d	i € (e	euro), r	nediante polizza
fidejussoria	n del	la Compagnia		. emessa in data
	• • • • •			

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103 comma 5 del D.Lg. 50/2016.

All'Appaltatore è stata restituita la cauzione provvisoria di €(euro), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata alla Partita 2) dovrà essere pari ad € 10.000,00 per le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita 3) dovrà essere pari ad € 10.000,00 per demolizioni e sgomberi alla sezione B "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" la somma assicurata dovrà essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs n. 50/2016).

Art. 15 - Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 103 del Dlgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti attività imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n.

163/2006 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, di subappaltare le seguenti lavorazioni:

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di

legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;
- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullità assoluta dello stesso contratto;.
- l'affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di detta disposizione;
- l'Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d'avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 18 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 19 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 24 - Spese

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 25 - Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano	che la loro Part	tita IVA e Codice F	iscale sono i seguenti:
		;	

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Dott. Ing. Sandro Sorbini Dott. Arch. Rita Carbonari

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione: